

DELIBERA N. 189/09/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ
RETESOLE S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
IN AMBITO LOCALE “RETESOLE”) PER LA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 2 DEL “CODICE MEDIA E SPORT”, COME RECEPITO
DALL'ARTICOLO 34, COMMA 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 ottobre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 aprile 2007, n. 80;

VISTO il Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato “*Codice Media e Sport*” sottoscritto da tutte le associazioni degli editori radiotelevisivi, oltre che Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana, Unione stampa sportiva italiana, Federazione italiana editori di giornali, in data 27 luglio 2007;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il decreto 21 gennaio 2008, n. 36 recante “*Recepimento del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi*”, del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 marzo 2008, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 14/08/CSP “*Approvazione del regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al Codice Media e Sport*” del 31 gennaio

2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 marzo 2008, n. 59;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto n. CONT./34/09/DIC del 23 aprile 2009, notificato in data 20 maggio 2009, della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità con il quale veniva contestata la violazione dell’articolo 34, comma 6bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l’articolo 2 del “Codice Media e Sport” alla società Retesole S.p.A., con sede legale in Roma, Via del Caravita n. 5, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Retesole”, per aver trasmesso le trasmissioni del giorno 18 (“Pianeta calcio dilettanti” in onda dalle 21.33 alle 23.31), del 23 gennaio 2009 (“Sua Eccellenza e più” in onda dalle 20.32 alle 22.28), del giorno 29 marzo 2009 (“Pianeta calcio dilettanti” in onda dalle 21.30 alle 23.31) caratterizzandole con espressioni offensive, denigratorie e/o minacciose, ovvero non rispettose degli indirizzi della delibera 165/06/CSP dell’Autorità;

VISTE le memorie giustificative, pervenute in data 12 giugno 2009 (prot. 45673), in cui la società Retesole S.p.A. ha evidenziato:

1. in via preliminare, la non volontarietà delle violazioni contestate e la completa disponibilità a prestare futura collaborazione;
2. in relazione al merito della vicenda:
 - a. che quanto contestato si è verificato solo in spazi televisivi ceduti a terzi, società estranee all’emittente televisiva, con i quali Retesole ha rispettato appositi contratti, provvedendo alla sola messa in onda delle trasmissioni registrate all’esterno dei propri studi (situazione della quale si deve tenere conto nelle valutazioni che attengono al merito dei comportamenti e delle parole dette in trasmissione);
 - b. che, pur ribadendo la non condivisione dell’operato del conduttore, quanto contestato si inserisce nell’evolversi di una vicenda, localmente di una qualche notorietà, e, quindi, in un quadro che, ormai in via di esaurimento, si è riferito ad antefatti che tutti i media hanno esaminato e rappresentato, sotto ogni profilo, e che, quindi, sono (localmente) noti per la stragrande maggioranza dei telespettatori;
 - c. in tale contesto le dichiarazioni criticate non rispondono ai parametri di gravità addebitati in quanto sia il singolo che la collettività, già ampiamente informati con diversità di fonti e prospettazioni, partecipano passionalmente

al dibattito essendo stati comunque posti nelle condizioni di valutare con sufficiente capacità e indipendenza di pensiero, anche eventualmente critico, i contenuti e le espressioni utilizzate dal conduttore della trasmissione in argomento;

- d. i criteri valutativi utilizzati in sede di monitoraggio non possono limitarsi alla rilevazione di un asserito contrasto tra le terminologie e i toni astrattamente ritenuti congrui (e come tali consentiti) e quelli “testualmente” utilizzati dal conduttore, poiché si rende necessario contestualizzare gli stessi nel quadro “polemico” di cui fanno parte;
- e. le espressioni utilizzate non possono essere valutate se non considerando il fatto che le stesse hanno assunto una rilevanza del tutto circoscritta alla loro speciale efficacia espressiva senza alcuna concreta ulteriore diversa valenza con riferimento al linguaggio utilizzato nella quotidianità;
- f. il contenuto innovativo delle norme che, più di recente, hanno fatto assumere contenuto precettivo ad atti di originario semplice indirizzo, nella fattispecie il Codice di Autoregolamentazione dell’informazione sportiva, necessita di una gradualità applicativa;

CONSIDERATO che la parte non ha inteso né accedere agli atti del fascicolo, né avvalersi della facoltà di partecipazione al procedimento prevista dalle vigenti norme in materia;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- la circostanza che gli eventi sono circoscritti all’ambito territoriale ristretto non attenua la rilevanza della violazione ma, semmai, ne esalta il disvalore in quanto tanto più circoscritto l’ambito territoriale di interesse e la relativa popolazione e accesi e passionali a livello locale risultano i toni utilizzati, quanto più si giunge alla personalizzazione delle problematiche discusse le quali finiscono per essere integralmente identificate con i soggetti coinvolti;
- la norma di cui all’art. 34, comma 6 *bis*, in particolare dopo il recepimento del Codice Media e Sport, non fa che riportare integralmente l’originario testo del secondo paragrafo dell’art. 34, comma 4 formalmente abrogato dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ma di fatto preesistente, escludendo la connotazione innovativa delle prescrizioni oggetto di contestazione laddove il “*Codice media e sport*”, sottoscritto dalle emittenti radiotelevisive, dalle associazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive, dall’Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dall’Unione stampa sportiva italiana e dalla Federazione italiana editori di giornali, è equiparato ai codici di autoregolamentazione il cui il rispetto è assoggettato al potere di verifica e sanzionatorio della Commissione per i servizi e prodotti dall’art. 1, comma 6, lett. b), n. 6 della legge 249/97;
- la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore), prescinde dall’intendimento degli autori del programma o dell’emittente,

dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;

- sulla società esercente l'emittente televisiva grava, comunque, una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RILEVATO, pertanto, che l'emittente "Retesole" ha trasmesso i programmi del giorno 18 ("Pianeta calcio dilettanti" in onda dalle 21.33 alle 23.31), del 23 gennaio 2009 ("Sua Eccellenza e più" in onda dalle 20.32 alle 22.28), del giorno 29 marzo 2009 ("Pianeta calcio dilettanti" in onda dalle 21.30 alle 23.31) caratterizzandoli con espressioni offensive, denigratorie e/o minacciose;

RITENUTO che tali fatti integrino la fattispecie di violazione delle norme di cui alla delibera 165/06/CSP dell'Autorità, come meglio identificati nell'atto di contestazione n. CONT./34/09/DIC del 23 aprile 2009, notificato in data 20 maggio 2009, che dispongono l'adozione di specifiche misure da osservare nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, anche al fine della prevenzione dei fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 34, comma 6 bis, *i soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive;*

RILEVATO che l'articolo 34, comma 6 bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riporta quanto originariamente disposto all'articolo 34, comma 4, secondo paragrafo, del decreto legislativo 177/05;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6, della legge 249/97 che attribuisce alla Commissione per i servizi e i prodotti la competenza a verificare e sanzionare il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 2 del Codice Media e Sport, *"Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a espressioni minacciose o ingiuriose nei*

confronti di singoli individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose.”;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) ai sensi degli articoli 35 e 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione oggetto del presente procedimento nella misura pari al doppio del minimo edittale corrispondente a euro 10.000,00 (diecimila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n.689/81, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, essa deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela dei minori nell'ambito del più seguito e partecipato gioco a livello nazionale quale è il calcio e con riferimento al contesto storico sociale in cui sono frequenti fenomeni di violenza legati ad avvenimenti calcistici;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la stessa risulta non aver posto in essere alcun comportamento finalizzato allo scopo, anche in considerazione del fatto che l'emittente ha proseguito nel porre in onda programmi della fattispecie oggetto del presente provvedimento anche dopo essere stata sanzionata dalla delibera dell'Autorità n.109/08/CSP, con una sanzione pari a euro 30.000,00 (trentamila/00), per analoga violazione in programmi simili o, talvolta, identici a quelli qui in parola;
- con riferimento alla personalità dell'agente, l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, considerando la denunciata perdita di esercizio di euro 665.207,00 (seicentosessantacinquemiladuecentosette/00), le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata, ridotta, per la menzionata situazione economica, del 20 per cento;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 30.000,00 (trentamila/00) pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) corrispondente al doppio del minimo edittale, per ciascuna violazione rilevata (n. 3), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni e di applicare alla stessa la citata riduzione del 20 per cento, pari a euro 6.000,00 (seimila/00), per un corrispettivo dovuto della sanzione pari a euro 24.000,00 (ventiquattromila/00);

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità";

ORDINA

alla società Retesole S.p.A. S.r.l., con sede legale in Roma, Via del Caravita, n. 5, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva analogica in ambito locale "Retesole", di pagare la sanzione amministrativa di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) per la violazione dell'articolo 34, comma 6 *bis* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e in combinato disposto con l'articolo 2 del Codice Media e Sport, recepito con decreto 21 gennaio 2008, n. 36 recante "Recepimento del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi", del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia,

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 189/09/CSP", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 13 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Roberto Viola